



Comune di VILLALVERNIA
Provincia di ALESSANDRIA



**Medaglia d'Argento
al
Merito Civile**

DELIBERAZIONE N°. 23

DEL 12.12.2024

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE.

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PEPE GIAMPAOLO	X	
2	RITONDALE CARMELO	X	
3	NEGRI ELISABETTA	X	
4	GAVAZZA CHIARA	X	
5	SCARABAGGIO DAVIDE	X	
6	FAINARU GIGEL GHEORGHE	X	
7	CORANA GIULIO	X	
8	RE GABRIELE	X	
9	PERSI FRANCO	X	
10	BIGIORNO LUCA	X	
11	ROSSO CLAUDIO	X	
	TOTALE	11	

Presiede il Sig. Giampaolo PEPE, nella sua qualità di Sindaco-Presidente. Partecipa alla seduta la dr.ssa MONOCCHIO Lorenza Barbara, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE

REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Pepe Giampaolo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco-Presidente cede la parola al vice-Sindaco Carmelo RITONDALE che procede ad illustrare la proposta di deliberazione sì come depositata e che si riporta di seguito come segue.

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2016 è stato approvato il nuovo regolamento di polizia mortuaria, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/10/2019;

VALUTATO che è nell'interesse dell'Amministrazione Comunale adottare strumenti regolativi aggiornati, che siano in grado di disciplinare in modo corretto i rapporti giuridici con i propri cittadini, a fronte delle nuove necessità che si presentano;

DATO ATTO che si rende necessario modificare alcuni articoli del regolamento precedente al fine di tener conto dell'evoluzione di usi in materia di polizia mortuaria e di adeguare lo stesso vista la sempre più frequente scelta di ricorrere alla cremazione dei feretri e di utilizzare in maniera più efficiente gli spazi destinati alle tumulazioni;

DATO ATTO che le modifiche proposte non incidono su aspetti di carattere igienico-sanitario e non richiede l'intervento preventivo dell'ASL

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Dopo approfondita disamina dell'argomento, prende la parola il consigliere Bigiorno il quale propone di emendare l'art. 45 bis nel seguente testo: "purché parenti od affini entro il 2° grado, ovvero conviventi, uniti civilmente, conviventi di fatto e anagraficamente conviventi";

Il Presidente chiede la votazione dell'emendamento, la votazione dà esito tutti favorevoli;

Si prende quindi atto della votazione del regolamento emendato;

Con voti unanimi favorevoli espressi secondo le modalità di legge

DELIBERA

- 1) Di richiamare integralmente le premesse;
- 2) Di modificare gli articoli di seguito riportati in giallo del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29/07/2016 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10/10/2019, al fine di adeguare e di aggiornare il regolamento alle nuove casistiche in materia;
- 3) Di prendere atto dell'emendamento proposto dal consigliere Bigiorno relativamente all'art. 45 bis, di seguito riportato in giallo;
- 4) Di approvare pertanto le modifiche e l'emendamento al regolamento di polizia mortuaria come risultano dall'allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Versione attuale	Nuova versione
Articolo 1 1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.	Articolo 1 1. Nei casi in cui l'Accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e del relativo Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994 – "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte" – nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento. Rimangono in vigore le norme previste dalla Legge 02.12.1975, n. 644 e successive modifiche ed integrazioni, non incompatibili o non in contrasto con la Legge 29.12.1993, n. 578 e con Decreto del Ministero della Sanità n. 582 del 22.08.1994.
Articolo 15 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere	Articolo 15 1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere

deposto in duplice cassa, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco su proposta del Responsabile di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L., non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.	deposto in duplice cassa, seguendo le prescrizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n.285, con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che il Sindaco sentito il parere del Responsabile di Igiene e Sanità Pubblica della competente A.S.L., non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Articolo 23 1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario.	Articolo 23 1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale di Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui all'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, salvo i casi in cui le onoranze siano vietate dal Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica.
Articolo 35 1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A, previo pagamento della relativa tassa.	Articolo 35 1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella A, previo pagamento della relativa tassa, da definire con delibera della Giunta Comunale.
Articolo 38 1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.	Articolo 38 1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 36 sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.
Articolo 40 1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di: - ad una famiglia o più persone per esse esclusivamente; - ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; - ad enti, corporazioni, fondazione. 2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.	Articolo 40 1. Il Comune può concedere le tombe di famiglia o monumentali a: ad una famiglia o più persone per esse esclusivamente; ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie; ad enti, corporazioni, fondazione. 2. Nel primo caso la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono: • gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; • i fratelli e le sorelle consanguinei ed i cugini di primo grado; • il coniuge ed i suoi ascendenti in linea retta di primo grado. 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.	3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. 4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono: gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado; i fratelli, le sorelle ed i cugini di primo grado; il coniuge ed i suoi ascendenti in linea retta di primo grado. 5. Non potrà essere fatta concessione di aree per la sepoltura privata a persone o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.
Articolo 41 1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, purché vi sia il consenso di tutti i concessionari medesimi. 2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco. 3. Nel caso di tumulazione in sepolture private di salme delle persone di cui al 1° comma è dovuto per ogni salma il pagamento di una somma uguale alla tassa minima di concessione stabilita per le celle individuali.	Articolo 41 1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell'art.93 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, purché vi sia il consenso di tutti i concessionari medesimi.
Articolo 42 1. Le nicchie ed i loculi possono contenere un solo feretro.	Articolo 42 1. Le nicchie o loculi ossario possono contenere una sola cassetta di resti mortali o urna cineraria. I loculi possono contenere: • un feretro; • oltre il feretro sino ad un'urna cineraria o cassetta di resti mortali

Articolo 42 6. Alla scadenza del diritto di concessione del loculo (30 anni) dalla data di concessione è data agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione del loculo per ugual periodo di tempo dietro pagamento del 70% del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.	Articolo 42 6. Alla scadenza del diritto di concessione del loculo (30 anni) dalla data di concessione è data agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione del loculo per ugual periodo di tempo dietro pagamento del 70% del diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza. I loculi possono essere concessi solo al momento del decesso. Nel caso di decesso di uno dei due coniugi o conviventi, uniti civilmente, conviventi di fatto e anagraficamente conviventi, il superstite ha diritto ad acquistare per sé stesso il loculo accanto al deceduto, ove disponibile. I loculi possono essere concessi oltre che ai residenti nel Comune anche alle seguenti persone: a) persone morte nel Comune ma non residenti; b) persone nate nel Comune di Villalvernia o che hanno nel Comune l'atto di nascita trascritto; c) persone che hanno parenti fino al primo grado sepolte nel cimitero; d) coloro che hanno il coniuge sepolto nel cimitero comunale
	Articolo 45 bis In ciascun loculo di tomba o sepolcro di famiglia potranno essere collocati: • Un feretro ed un'urna cineraria o una cassetta di resti mortali; • Sino a due cassette o urne cinerarie purché parenti od affini entro il 2° grado, ovvero conviventi, uniti civilmente, conviventi di fatto e anagraficamente conviventi. In entrambi i casi sulla lapide dovranno essere indicati tutti i nominativi con relativa data di nascita e di morte.

Il Sindaco

F.to Pepe Giampaolo

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il all'Albo Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Villalvernia,

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio

Si certifica che la stessa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs 18/8/2000 n. 267.

Villalvernia,

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio

Copia conforme all' originale in carta libera per uso amministrativo.

Villalvernia,

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Lorenza Barbara Monocchio